

Delibera n° 486

Estratto del processo verbale della seduta del
8 aprile 2022

oggetto:

LR 22/2021, ART 36. LR 11/2006, ART 9 BIS. LIMITE ISEE PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO A SOSTEGNO DEL GENITORE AFFIDATARIO DEL FIGLIO MINORE NEI CASI DI MANCATA CORRESPONSIONE DA PARTE DEL GENITORE OBBLIGATO DELLE SOMME DESTINATE AL SUO MANTENIMENTO. AGGIORNAMENTO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 36 (Sostegno al mantenimento dei minori) della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), dove è previsto che la Regione, al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, intervenga a sostegno del genitore affidatario del figlio minore nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al suo mantenimento, con una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria;

Atteso che l'intervento di cui trattasi era già previsto dall'articolo 9bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che risulta abrogato ad opera dell'articolo 43, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 22/2021;

Dato atto che l'articolo 36, comma 4, della legge regionale 22/2021 prevede che l'intervento sia disciplinato da apposito regolamento attuativo e che tale regolamento non è stato ancora emanato;

Atteso che l'articolo 44, comma 9, della legge regionale 22/2021, prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al suddetto articolo 36, comma 4, della legge regionale 22/2021, continua a trovare applicazione l'articolo 9bis della legge regionale n. 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa;

Visto, in particolare, il comma 5, dell'articolo 9bis, della legge regionale 11/2006, il quale dispone che il richiedente gli interventi, per avere accesso agli stessi, deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 20.000,00 e che tale limite sia aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice Istat di andamento dei prezzi al consumo;

Visto il D.P.Reg. 2 novembre 2009, n. 306/Pres (Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11), con cui è stato emanato il regolamento regionale che disciplina, tra l'altro, le modalità di accesso al beneficio di che trattasi;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, del suddetto regolamento che, richiamando quanto disposto dall'articolo 9bis della legge regionale 11/2006, prevede che il limite economico per l'accesso al beneficio in questione sia aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice Istat di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ogni anno;

Vista la DGR n. 600 del 23.04.2021, pubblicata sul BUR n. 18 del 5.05.2021, con la quale, sulla base della variazione dell'indice Istat FOI registrata nel mese di gennaio 2021, il valore ISEE di riferimento per l'accesso al beneficio è stato da ultimo aggiornato ad euro 22.589,92, con decorrenza dal 06.05.2021;

Preso atto che sulla G.U. n. 50 dell'1.3.2022 è stato pubblicato l'indice Istat FOI del mese di gennaio 2022, il quale ha registrato un incremento pari al 4,7% rispetto all'indice dello stesso mese dell'anno precedente;

Rilevato che, applicando la sopra indicata percentuale di incremento dell'indice Istat FOI al valore ISEE attualmente in vigore, il nuovo valore ISEE risulta essere pari ad euro 23.651,65;

Ritenuto, quindi di aggiornare il valore ISEE per l'accesso ai benefici di che trattasi per l'anno 2022 in misura pari ad euro 23.651,65;

Tutto ciò premesso;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di aggiornare, sulla base dell'indice Istat FOI del mese di gennaio 2022, ad euro 23.651,65 (ventitremilaseicocinquantuno/65) il valore ISEE di riferimento per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 e al Regolamento emanato con D.P.Reg. 2 novembre 2009, n. 306/Pres.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Gli effetti della presente deliberazione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE